APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 45

Allo scadere o al cessare, per qualsiasi motivo, della presente convenzione la concessionaria dovra', con la resa dei conti, riconsegnare tutti i beni mobili ed immobili, ricevuti in consegna, in buono stato di manutenzione, salvo il deperimento naturale da valutarsi dal Regio demanio.

La riconsegna dovra' avere luogo, ed essere fatta constare, con le stesse norme osservate per le consegne.

Allo scadere o al cessare della convenzione la concessionaria non potra' asportare dal compendio mobili, oggetti, macchine, ecc., di sua proprieta', prima che abbia rese le riconsegne al Regio demanio, costituendo, essi, pel medesimo, una cauzione supplementare a garanzia di ogni suo diritto, ragione od azione.

Gli stessi obblighi incombono alla concessionaria nei casi di rescissione previsti dal presente atto.

Il Regio demanio avra' la facolta' di rilevare, in tutto o in parte, i beni di proprieta' della concessionaria a prezzo di stima da determinarsi da un perito nominato dal Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-45/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it